

Pubblicato il 22/03/2021

**N. 00739/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00193/2020 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via V. Borelli n. 1;

***contro***

Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Ferola in Milano, via Vivaio n. 22;

Rear Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Milan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bruno Buozzi n. 3;

***per l'annullamento***

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione n. 473 del 18.12.2019 dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti Spa – ARIA Spa – (d'ora in avanti "Aria spa") comunicata a mezzo PEC il 18 dicembre 2019 – avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara "ARCA\_2018\_087\_Procedura aperta l'affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016" in favore di Romeo Gestioni Spa (d'ora in avanti "Romeo") relativamente al Lotto n. 4;

- della comunicazione di ARIA Spa del 18 dicembre 2019 prot. n. IA.2019.0020561, inoltrata a mezzo PEC in data 18 dicembre 2019, con la quale la stazione appaltante rendeva nota l'aggiudicazione in favore di Romeo Gestioni Spa del Lotto n. 4;

- della proposta di aggiudicazione del RUP di ARIA spa del 18.12.218 prot. n. IA.2019.0020383, relativamente al Lotto 4;
- delle determinazioni n. 356 del 30.04.2019 e n. 238 del 17.10.2019 e della nota del RUP prot. IA.2019.0012495 del 17 ottobre 2019 degli ammessi e degli esclusi;
- di tutti i verbali di gara e degli allegati sia delle sedute pubbliche che riservate, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione di Romeo Gestioni e REAR, relativamente al Lotto n. 4;
- di ogni altro atto antecedente, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

nonché

- per la declaratoria di inefficacia del Contratto medio tempore concluso
- per il risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro dell'odierna ricorrente nel Contratto ovvero, in via subordinata, per equivalente;

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cns - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. il 4 marzo 2020:

- della Determinazione n. 473 del 18.12.2019 dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Spa – ARIA Spa – (d'ora in avanti "Aria spa") comunicata a mezzo PEC il 18 dicembre 2019 – avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara "ARCA 2018 087 Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016" in favore di Romeo Gestioni Spa (d'ora in avanti "Romeo") relativamente al Lotto n. 4;
- della comunicazione di ARIA Spa del 18 dicembre 2019 prot. n. IA.2019.0020561, inoltrata a mezzo PEC in data 18 dicembre 2019, con la quale la stazione appaltante rendeva nota l'aggiudicazione in favore di Romeo Gestioni Spa del Lotto n. 4;
- della proposta di aggiudicazione del RUP di ARIA spa del 18.12.218 prot. n. IA.2019.0020383, relativamente al Lotto 4;
- delle determinazioni n. 356 del 30.04.2019 e n. 238 del 17.10.2019 e della nota del RUP prot. IA.2019.0012495 del 17 ottobre 2019 degli ammessi e degli esclusi;
- dei verbali di gara e degli allegati sia delle sedute pubbliche che riservate, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione di Romeo Gestioni e REAR, relativamente al Lotto n. 4;
- del chiarimento n. 78, laddove lo stesso possa essere inteso, quale derogatorio all'orario minimo di presidio previsto al capitolo 2 del Capitolato tecnico;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. IA.2019.0019566 del 11 dicembre 2019, con la quale il RUP ha richiesto chiarimenti a Romeo in ordine ai giustificativi;
- di ogni altro atto antecedente, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

nonché

- per la declaratoria di inefficacia del Contratto medio tempore concluso;
- per il risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro dell'odierna ricorrente nel contratto ovvero, in via subordinata, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria S.p.A. e di Romeo Gestioni S.p.A. e di Rear Soc. Coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Fabrizio Fornataro;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l'annullamento.

Contestualmente, chiede la dichiarazione di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, il subentro nella gestione dell'appalto e la condanna, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

Si costituiscono in giudizio Aria S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A. e Rear Soc. Coop., eccependo l'infondatezza del ricorso avversario, di cui chiedono il rigetto.

Con ordinanza n. 505/2020, depositata in data 9 aprile 2020, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Con ordinanza n. 3594/2020, depositata in data 19 giugno 2020, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare proposto da Romeo Gestioni spa.

Le parti producono memorie e documenti.

All'udienza del 18 novembre 2020, la causa viene trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:

- con apposito bando, ARIA Spa (già ARCA Spa) indiceva una procedura aperta per "l'affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016", suddivisa in cinque lotti; la durata del rapporto era fissato, per ciascun lotto, in cinque anni;
- la lex specialis prevedeva l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilendo per l'offerta tecnica un punteggio massimo di 70 punti e per l'offerta economica di 30 punti;
- l'importo del lotto n. 4 – cui si riferisce la presente controversia – era fissato in euro 45.488.754,00, per una durata di cinque anni; tale lotto riguardava il servizio di portierato, reception e commessi al piano;
- all'esito della procedura, Romeo Gestioni S.p.A. si posizionava al primo posto della graduatoria, mentre al secondo si collocava Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;

- la stazione appaltante chiedeva giustificazioni alla prima classificata in relazione al costo della manodopera esposto e, dopo avere valutato positivamente le giustificazioni fornite, aggiudicava la procedura a Romeo Gestioni S.p.A..

2) Preliminarmente deve essere rilevato che, in base alla documentazione prodotta in giudizio, la ricorrente risulta collocata al secondo posto nella graduatoria relativa al lotto 4, sicché vanno esaminate solo le censure formulate nei confronti della controinteressata aggiudicataria.

Del resto, la stessa ricorrente precisa di avere contestato anche la posizione di Rear solo perché in un primo tempo gli atti di gara non palesavano la sua collocazione in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente medesima.

3) Sono fondate le censure con le quali CNS lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, l'irragionevolezza della valutazione resa dall'amministrazione, che, dopo avere richiesto chiarimenti in ordine alle ore lavorative offerte e al correlato costo della manodopera, ha ritenuto adeguate le giustificazioni fornite, senza alcun approfondimento istruttorio e senza censurarne l'estrema genericità.

In particolare il Tribunale osserva che:

- con riferimento alle ore lavorative necessarie per l'esecuzione dell'appalto, la disciplina di gara ha scelto di non indicare un monte ore fisso ed immutabile, ma di precisare, in modo analitico, gli orari di lavoro che devono essere garantiti nei diversi giorni della settimana per ciascuno dei diversi servizi di cui si compone l'appalto;

- così, il paragrafo 12 del capitolato speciale reca l'indicazione dettagliata delle ore effettive di lavoro che devono essere prestate, sicché è evidente che la *lex specialis*, quando identifica le ore lavorative da erogare, fa riferimento alle ore effettive e non alle "ore contrattuali", che nella loro astrattezza non valgono a dimostrare il rispetto delle ore di servizio reali, pretese dalla disciplina di gara ed emergenti dagli orari previsti dal capitolato stesso;

- questo profilo è stato colto con precisione dal RUP, come emerge dalle richieste di chiarimenti rivolte a Romeo Gestioni;

- nella richiesta di giustificazioni datata 5 dicembre 2019, rivolta a Romeo Gestioni spa, la stazione appaltante ha evidenziato di avere "riscontrato erronea definizione del costo orario del personale per la cui definizione è stato considerato il monte ore annuo teorico e per cui si ritiene di dover procedere con precisazioni";

- la questione deriva dal contenuto della relazione B presentata dall'aggiudicataria in allegato all'offerta;

- tale relazione, diretta ad individuare le professionalità coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, ha indicato un monte ore contrattuale pari a 479.561,40; nondimeno in sede di prime giustificazioni dell'offerta, Romeo Gestioni ha precisato che le ore effettive lavorate sono 403.768,65;

- è evidente che la stazione appaltante, preso atto del differenziale tra monte ore (contrattuale e quindi teorico) indicato in offerta e monte ore effettivo (ore di lavoro prestate), ha chiesto chiarimenti, diretti a comprendere come il servizio potesse essere gestito effettivamente, nel rispetto degli orari indicati nel capitolato, nonostante la differenza rilevata;

- vale precisare che il punto problematico non è l'esistenza in sé di una differenza tra il monte ore contrattuale e quello effettivo, perché l'ordinaria gestione del lavoro in azienda comporta che il primo sia maggiore del secondo;

- la questione va centrata sul fatto che, al di là di tale divergenza, è al monte ore effettivo che occorre guardare per accertare il rispetto, sulla base delle metodologie organizzative prescelte dall'operatore, degli

orari di lavoro prescritti dalla lex specialis, sicché è rispetto al monte ore effettivo che l'operatore deve fornire giustificazioni adeguate in ordine alla copertura degli orari di lavoro imposti dal capitolato;

- nella seconda relazione giustificativa (presente in atti), Romeo Gestioni, sollecitata dalla stazione appaltante, si sofferma sui profili ora indicati e ritiene di dimostrare l'adeguatezza delle ore di lavoro effettivo sulla base delle seguenti considerazioni: a) in primo luogo prevede di assumere nuovo personale, così da fare fronte "anche alla necessità di dover garantire in maniera efficace la sostituzione per assenze di vario tipo... per le assenze dovute alle malattie, ferie, permessi, etc....", con la precisazione che "tali nuove assunzioni riguarderanno le categorie svantaggiate"; b) quindi, dichiara di aver considerato un numero di ore per ferie, permessi, malattie, etc. inferiore di 177 ore rispetto a quello indicato nel contratto collettivo di riferimento, ciò in ragione del "dato consolidato negli appalti di Romeo Gestioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi attinenti il portierato e reception"; c) infine, dichiara di avvalersi della possibilità prevista dal capitolato tecnico "di effettuare le sostituzioni tramite ottimizzazioni del personale allocato nei Servizi di Accoglienza e Reception e supporto al piano";

- la stazione appaltante ha ritenuto adeguate le giustificazioni fornite;

- nondimeno, come condivisibilmente messo in luce dalla ricorrente, si tratta di giustificazioni connotate da un'evidente genericità, perché non dimostrano in concreto l'adeguatezza del monte ore effettivo di 403.768,65 ore;

- è pacifico in giurisprudenza che in sede di valutazione della congruità delle giustificazioni fornite dall'operatore si possano considerare l'economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni favorevoli di cui dispone il concorrente per l'esecuzione, l'originalità nell'organizzazione del servizio (così già Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 settembre 1998, n. 1200; Consiglio di Stato, Sezione V, 25 febbraio 2004, n. 768);

- nondimeno, resta fermo che le giustificazioni devono essere specifiche e puntuali, ossia idonee a spiegare il profilo contestato dall'amministrazione;

- le giustificazioni rese da Romeo Gestioni non sono connotate da specificità, né sono supportate da elementi di riscontro, sicché non valgono a dimostrare il rispetto degli orari di lavoro prescritti dal capitolato;

- in particolare, il dato previsionale riferito a nuove assunzioni è del tutto neutro, perché attiene alla provvista del personale, che spetta all'operatore, ma non dimostra che il monte ore effettivo esposto è tale da coprire gli orari di lavoro descritti in maniera dettagliata dal capitolato;

- similmente, la circostanza che Romeo affermi di poter contare su un numero di ore per assenze lecite del personale inferiore, di ben 177 ore, rispetto a quello indicato nel contratto collettivo di riferimento, da un lato, incide sulle unità di personale da impiegare per le sostituzioni e non sull'effettiva capacità di coprire le ore lavorative richieste dal capitolato, dall'altro, si sostanzia, per la sua concreta formulazione, in un dato apodittico, perché Romeo gestioni non ha documentato in modo verificabile l'effettività della minore incidenza delle assenze per ferie, malattie, permessi etc;

- quanto poi alla dichiarata intenzione di utilizzare lo stesso personale per più servizi, va osservato, in primo luogo, che si tratta di una mera facoltà consentita dal capitolato tecnico, che, a pagina 39, in relazione agli "addetti al servizio di accoglienza, reception e supporto al piano", precisa "che il personale preposto a questo servizio potrà essere lo stesso previsto per la gestione dei servizi di accoglienza al piano e dei servizi di supporto";

- sul punto il chiarimento n. 9 di ARCA specifica che “la sovrapposibilità dei servizi di accoglienza al piano e dei servizi di supporto in termine di personale affidato al servizio è una possibilità che il singolo operatore economico può valutare nel rispetto delle proprie libertà organizzative”;
- la norma di gara e il chiarimento facoltizzano l’attivazione delle sostituzioni, nell’ambito delle scelte organizzative di ciascun operatore, ma resta fermo che una simile scelta – che non è imposta dalla disciplina di gara, ma solo consentita – deve, come ogni altro elemento costitutivo dell’offerta, essere documentata in modo dettagliato, sia in relazione alla sua previsione e alla sua concreta attuazione, sia in ordine alla sua sostenibilità;
- sul punto la relazione B allegata all’offerta di Romeo Gestioni, oltre a ribadire di avere optato per l’intercambiabilità tra le funzioni, afferma di prevedere “un pool di addetti che svolgeranno, in maniera flessibile, i servizi di accoglienza e Reception e supporto al piano in base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione... con il monte ore offerto, oltre alle unità richieste per tutto l’arco temporale previsto, si garantirà: - La copertura degli orari relativi alla pausa pranzo delle 65 unità di cui alle postazioni richieste in capitolato. Il capitolato infatti prevede che non si possa lasciare scoperto il servizio per un periodo superiore ai 10 (dieci) minuti; - La copertura degli orari di sfasamento temporale tra il servizio di accoglienza al piano che, ad esempio dal lunedì al giovedì, inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 17:30 ed il servizio di supporto che inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 18:00; - La copertura di eventuali prolungamenti di orari previsti in casi di eventi [punto c) del par. 12.3 del capitolato tecnico]; - Eventuali necessità per maggiori carichi di lavoro in caso di eventi particolarmente concentrati nel tempo e la necessità di dover al contempo garantire la gestione delle attività routinarie di cui al servizio di Reception e di supporto al piano; - sostituzione di personale assente per malattie, ferie, permessi, etc., anche per gli altri servizi previsti negli immobili del Lotto 4”;
- tanto la relazione B, quanto le giustificazioni rese dall’aggiudicataria, si sostanziano in affermazioni tautologiche dalle quali si evince solo l’intenzione dell’operatore di avvalersi dei meccanismi sostitutivi consentiti dal capitolato;
- non solo, l’aggiudicataria prevede di utilizzare le sostituzioni per una vasta gamma di situazioni e ciò rende ancora più evidente la necessità di una ricostruzione analitica delle stesse, con indicazioni precise che consentano di verificare il rispetto degli orari di lavoro imposti dal capitolato per i diversi servizi e nelle diverse situazioni considerate dall’aggiudicataria;
- ora, a fronte di una richiesta di chiarimenti della stazione appaltante sull’adeguatezza delle ore reali di lavoro previste per i diversi servizi, non è sufficiente una giustificazione che si riduce a ribadire il ricorso all’intercambiabilità delle funzioni, perché questo si sostanzia nella mera esplicitazione di una modalità organizzativa, ma non nella dimostrazione della sua idoneità a garantire le ore di servizio previste dal capitolato;
- una volta prescelta la strada della sovrapposizione di ruoli, spetta all’operatore palesare, nel rispetto delle ore di lavoro prescritte, le concrete modalità di gestione di tale opzione organizzativa, indicando sia i modi e i tempi delle sostituzioni, sia i limiti entro i quali l’organizzazione prescelta consente di attivarle e, infine, la coerenza di tale metodica con le ore lavorative previste per i diversi servizi;
- la scelta di avvalersi delle sovrapposizioni di ruoli non può tradursi in uno strumento per ovviare alla doverosa dimostrazione del rispetto delle ore di lavoro imposte dal capitolato per i servizi di cui si tratta;
- la stazione appaltante deve essere posta in condizione di verificare la coerenza della scelta organizzativa con la necessità di rispettare le ore di lavoro stabilite dal capitolato per ciascun servizio, ma tale risultato non è raggiunto dalle giustificazioni rese da Romeo Gestioni, che sono caratterizzate da un’evidente genericità e dal sostanzarsi in affermazioni meramente tautologiche;

- tale profilo non è stato colto dalla stazione appaltante, che ha ritenuto adeguate le giustificazioni rese, senza effettuare alcun supplemento istruttorio e giungendo così a conclusioni irragionevoli ed apodittiche;
- va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte.

3) La fondatezza della domanda di annullamento impone di esaminare le domande dirette alla dichiarazione di inefficacia del contratto e al subentro nella gestione dell'appalto – quale risarcimento in forma specifica - presentate dalla ricorrente.

Non solo, la ricorrente propone, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.

Le domande sono infondate.

Una volta accertato che, tanto l'effettiva praticabilità del meccanismo delle sostituzioni, come indicato in offerta dall'aggiudicataria, quanto il rispetto degli orari di lavoro indicati dalla *lex specialis*, non sono stati correttamente verificati nella sede propria dalla stazione appaltante, va evidenziato che tale omissione non può essere "surrogata" da una verifica in sede giudiziale, tenuto conto dei limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni rimesse all'amministrazione *in subiecta materia*.

In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non può, quindi, essere disposta l'esclusione dell'offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione della procedura alla fase di verifica dell'anomalia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1448; Cons. St., V, n. 4323/2003).

Il giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3623) non può sostituirsi all'amministrazione nel ritenere l'offerta complessivamente inattendibile, dovendo l'amministrazione provvedere alla riedizione del vaglio di sostenibilità.

Pertanto, non può essere accolta la domanda di subentro nel contratto, atteso che ciò presuppone il positivo superamento della verifica di anomalia dell'offerta presentata dalle stesse ricorrenti e che, preliminarmente, l'accoglimento del presente ricorso comporta l'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la procedura con riferimento alla fase di valutazione della proposta tecnica e delle giustificazioni rese dalla controinteressata (cfr. sul punto già Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 18 marzo 2019, n. 242).

Resta fermo che la riedizione dovrà avvenire alla luce delle statuizioni racchiuse nella presente sentenza, stante l'effetto conformativo da essa derivante.

Ne consegue che, allo stato, neppure sussistono i presupposti per pronunciare sull'efficacia del contratto.

Invero, la fattispecie in esame si inserisce nella previsione dell'art. 122 cpa, a mente del quale il giudice il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, con la precisazione che, a tale fine, deve tenere conto, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.

Ora, nel caso in esame, non rientra nella sfera del potere giurisdizionale la valutazione dell'effettiva possibilità per la ricorrente di conseguire l'aggiudicazione, proprio in ragione dei vizi riscontrati e stante la necessità che sia la stazione appaltante a riesaminare la valutazione di congruità dell'offerta aggiudicataria e, in caso di esito negativo, a procedere ai controlli necessari in ordine all'offerta della seconda classificata.

Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 122 cpa.

Una volta escluso, allo stato della procedura, il subentro nel contratto, richiesto dalla ricorrente a titolo di risarcimento in forma specifica, occorre esaminare la domanda di risarcimento per equivalente formulata in via subordinata.

CNS chiede il ristoro del danno da perdita di chance derivante dalla mancata aggiudicazione in suo favore della concessione, quantificato in euro 4.079.681,72 (indicato quale importo pari all'utile atteso), oltre al danno curriculare quantificato in euro 2.039.840,50, per un totale pari ad euro 6.119.522,22.

La domanda è infondata.

Invero, la circostanza che la stazione appaltante debba, in ottemperanza alla presente decisione, procedere ad una nuova valutazione della congruità dell'offerta della controinteressata, vale a ripristinare integralmente la chance di aggiudicazione vantata dalla ricorrente, che viene posta nella stessa condizione in cui versava al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Né, del resto, CNS ha provato un danno ulteriore che permanga nonostante l'annullamento dell'aggiudicazione e la riapertura della procedura.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza della domanda risarcitoria.

4) In definitiva, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti limitatamente alle domande di annullamento con essi proposte, mentre devono essere respinti nel resto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti limitatamente alle domande di annullamento proposte e per l'effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato, indicato in epigrafe;

2) respinge nel resto;

3) condanna Aria S.p.A. e Romeo Gestioni S.p.A., in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 6.000,00 (seimila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**

**Domenico Giordano**

IL SEGRETARIO